

## **ORGANIZZAZIONE e RUOLI: Tribunale di Alessandria su equiparazione del dirigente di struttura complessa alla figura del vecchio primario**

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA – Sez. lavoro – DEL 20 GIUGNO 2017

**Robert Tenuta**, *Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria*

Un'azienda sanitaria piemontese nell'ottobre 2015 approvò il nuovo atto di organizzazione aziendale, prevedendo nello stesso il declassamento di una preesistente struttura complessa di anestesia e rianimazione in una struttura semplice, ponendo quest'ultima sotto la responsabilità di un'altra struttura complessa di anestesia e rianimazione, facente parte del Dipartimento di emergenza.

Un'associazione sindacale impugnò l'Atto aziendale, chiedendo al Tribunale di accertare e dichiarare la nullità dello stesso nella parte in cui declassa la struttura complessa di anestesia e rianimazione a struttura semplice ed annette la stessa ad altra struttura complessa.

L'Associazione sindacale ha contestato la legittimità di tale accorpamento sostenendone l'incompatibilità con l'effettivo e pieno esercizio delle numerose e gravose responsabilità che gravano sul Direttore di struttura complessa, che gli impongono la sua costante ed effettiva presenza nella struttura medesima e l'impossibilità quindi di esercitare tali funzioni anche nella struttura semplice alla prima annessa.

A sostegno della propria tesi l'Associazione sindacale ha richiamato la permanenza in vigore dell'art. 7 del d.p.r.128/1969, osservando che il Direttore di struttura complessa ha essenzialmente ereditato le responsabilità professionali riferibili alla figura del "Primario" così come definite dal citato art. 7 d.p.r.128/1969. L'attribuzione di tali responsabilità, ha evidenziato l'Associazione sindacale, sono incompatibili con un'articolazione della struttura complessa che comprenda strutture semplici site in ospedali diversi e a distanza significativa, come nel caso in esame, ciò che comporta l'impossibilità per il dirigente di assicurare la sua presenza in entrambi i presidi, di seguire efficacemente i pazienti in essa ricoverati.

Si è costituita in giudizio l'azienda sanitaria eccependo il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario trattandosi di domanda diretta ad incidere sui provvedimenti finanziari e organizzativi rimessi alla discrezionalità della Pubblica amministrazione coinvolta.

Il Tribunale di Alessandria ha ritenuto però non fondata tale eccezione, in quanto l'Atto aziendale è un atto di macro organizzazione di natura privatistica, per cui la giurisdizione a conoscere dell'impugnazione di tale atto spetta al Giudice ordinario.

Sussistono peraltro dubbi in ordine alla legittimazione dell'Associazione sindacale a costituirsi in giudizio in quanto, secondo un consolidato principio giurisprudenziale, la legittimazione attiva delle associazioni di categoria sussiste nelle ipotesi in cui esse agiscono a tutela di interessi propri o a tutela di interessi collettivi della categoria che rappresentano. Nel caso in esame il ricorso mira a tutelare una posizione soggettiva ben individuata e non viene quindi in gioco un interesse collettivo della categoria dei medici anestesisti, ma un interesse individuale connesso a uno specifico rapporto di lavoro, rispetto al quale l'azione del sindacato non può sostituirsi a quello del lavoratore interessato.

In ogni caso il Tribunale ha rinunciato ad approfondire ulteriormente le perplessità in ordine alla legittimazione attiva dell'associazione ricorrente perché ha ritenuto il ricorso infondato nel merito.

Il Tribunale ha evidenziato che nessuna norma prevede che l'attuale dirigente di struttura complessa sia equiparato alla vecchia figura del primario ospedaliero. Attualmente la disciplina della dirigenza medica è stabilita dall'art. 15 d.lgs. 502 del 1992 che, in primo luogo, prevede un ruolo unico, distinto per profili professionali, e in unico livello, articolato in relazione alle diverse responsabilità professionali e gestionali. La disciplina normativa della dirigenza medica non presenta quindi alcun aspetto che possa consentire al direttore di struttura complessa lo statuto professionale già delineato per il primario all'art. 7 del d.p.r. 128/1969, ma al contrario prevede che tutti i dirigenti medici siano dotati di autonomia e responsabilità legate al ruolo e all'esperienza professionale, e distingue il dirigente di struttura complessa dalla restante dirigenza medica principalmente per le funzioni di direzione ed organizzazione della struttura e per le responsabilità di tipo organizzativo che ne derivano. E infatti, con riguardo all'attività medica svolta nella struttura che dirige, il suo ruolo consiste nell'impartire direttive a tutto il personale operante nella stessa e l'adozione delle relative decisioni necessarie per il corretto espletamento del servizio e per realizzare l'appropriatezza degli interventi con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche e riabilitative, non nell'assumere in prima persona la responsabilità di tutte le scelte diagnostiche e terapeutiche.

Il Tribunale ha evidenziato poi che la contrattazione collettiva prevede che l'incarico di direzione di struttura semplice include necessariamente la responsabilità di gestione di risorse umane e strumentali, che deve essere prevalente rispetto agli altri criteri e parametri. Se previsto dagli atti di organizzazione interna, lo stesso incarico può comportare inoltre la responsabilità di gestione diretta di risorse finanziarie.

Non è prevista quindi una posizione di garanzia diretta del dirigente di struttura complessa rispetto ai singoli malati in cura presso la stessa, fatta eccezione per quanto riguarda agli aspetti organizzativi, ma al contrario è attribuita anche al dirigente di struttura semplice la responsabilità di gestione di risorse umane e strumentali, risultando così assegnato allo stesso una specifica responsabilità di gestione del reparto a lui affidato, che non può non ricomprendere anche la responsabilità di assicurare il buon espletamento del servizio anche ai fini della correttezza delle scelte diagnostiche e terapeutiche.

Il Tribunale ha quindi smentita la tesi di parte ricorrente per cui il dirigente di struttura semplice sarebbe un dirigente con professionalità ed esperienza ridotta, incapace di garantire ai malati elevati standard di assistenza.

Ad avviso del Tribunale al Dirigente di struttura complessa può quindi competere la direzione di più reparti omogenei della stessa azienda, articolati in più strutture semplici e anche collocati in presidi ospedalieri differenti, per cui ha respinto il ricorso in argomento.